

LEGGE N. IX: NORME RECANTI MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

(11 luglio 2013)

LA PONTIFICIA COMMISSIONE PER LO STATO DELLA CITTA' DEL VATICANO

- vista la *Legge Fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, del 26 novembre 2000;
- vista la *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI;
- visto il *Decreto del Presidente del Governatorato* del 25 gennaio 2012, n. CLIX, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge del 30 dicembre 2010, n. CXXVII, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI;

considerato che

- nello Stato della Città del Vaticano sono vigenti, ai sensi degli articoli 7 e 8 della *Legge sulle Fonti del diritto* del 1° ottobre 2008, n. LXXI, il codice penale italiano ed il codice di procedura penale italiano recepiti con la Legge 7 giugno 1929, n. II;
- il tempo trascorso rende opportuno l'aggiornamento di alcune disposizioni al fine di una più efficace repressione di determinate condotte criminose, comprese quelle aventi rilevanza transnazionale;
- nel corso degli anni la Santa Sede, agendo altresì a nome e per conto dello Stato della Città del Vaticano, ha ratificato diverse convenzioni internazionali che richiedono la repressione di determinate condotte criminose e più articolate misure di cooperazione internazionale;

ha promulgato la seguente

LEGGE

TITOLO I

MODIFICHE AL CODICE PENALE

Articolo 1

(Reati commessi nello Stato)

Il testo dell'articolo 3 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge vaticana.»

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato quando l'azione o l'omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

Si considera altresì commesso nel territorio dello Stato il reato commesso a bordo di una nave battente bandiera dello Stato o di un aeromobile di Stato o immatricolato in conformità alla legislazione dello Stato al tempo della commissione del reato.»

Articolo 2

(Reati commessi all'estero)

Il testo dell'articolo 4 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«È punito secondo la legge vaticana chiunque commette in territorio estero taluno dei seguenti reati:

- a) delitti contro la sicurezza dello Stato;*
- b) delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e di uso di tale sigillo contraffatto;*
- c) delitti di falsità in monete dello Stato, o in valori di bollo o in carte di pubblico credito vaticano;*
- d) delitti commessi da pubblici ufficiali a servizio dello Stato, abusando dei poteri o violando i doveri inerenti alle loro funzioni;*
- e) ogni altro reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali ratificate stabiliscono l'applicabilità della legge vaticana.*

E' punito secondo la legge vaticana chiunque commette in territorio estero un reato la cui repressione è richiesta da un accordo internazionale ratificato se l'autore si trova nello Stato e non è estradato all'estero.»

Articolo 3

(Delitto commesso dal cittadino all'estero)

Il testo dell'articolo 5 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi previsti dall'articolo precedente, il cittadino che commette in territorio estero un delitto per il quale la legge vaticana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Agli effetti del presente articolo al cittadino è equiparato l'apolide che ha la residenza abituale nello Stato.»

Articolo 4

(Delitto commesso all'estero contro lo Stato o il cittadino)

Il testo dell'articolo 6 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, lo straniero che commette in territorio estero un delitto contro lo Stato o contro un cittadino per il quale la legge vaticana stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima su richiesta della Segreteria di Stato.

Quando un cittadino è persona offesa dal delitto occorre altresì la querela di parte.

In questi casi, nonché in quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 5, la pena è diminuita di un terzo.»

Articolo 5

(Concorso di giurisdizione)

Il testo dell'articolo 8 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, il cittadino o lo straniero è stato giudicato all'estero non si procede contro di lui per lo stesso fatto, salvo richiesta della Segreteria di Stato.

Quando il giudizio seguito all'estero sia rinnovato nello Stato, si computa la pena scontata all'estero, tenendo conto della specie di essa ed applicando, ove occorra, le disposizioni dell'articolo 40.»

Articolo 6

(Estradizione)

Al testo dell'articolo 9 del codice penale sono aggiunte, in fine, i seguenti due commi:

«L'estradizione non è ammessa quando sussistano seri motivi per ritenere che:

- a) la relativa richiesta sia stata presentata al fine di perseguire o di punire o di arrecare danno ad una persona per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di origine etnica o di opinioni politiche;*
- b) nello Stato richiedente la persona rischi di essere sottoposta a tortura o alla pena di morte;*
- c) sia contraria a interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede.*

Per verificare la ricorrenza delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente si tiene conto di tutte le considerazioni pertinenti, compresa l'esistenza, nello Stato richiedente, di un insieme di violazioni sistematiche, gravi, flagranti o massicce dei diritti dell'uomo.»

Articolo 7

(Durata massima della reclusione)

Nell'articolo 13, comma 1, del codice penale le parole “*da tre giorni a ventiquattro anni*” sono sostituite dalle seguenti: “*da tre giorni a trentacinque anni*”.

Articolo 8

(Confisca e blocco preventivo dei beni)

Il testo dell'articolo 36 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Nel caso di condanna, il giudice ordina la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo o che ne costituiscono l'impiego.

E' sempre ordinata la confisca delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

La confisca delle cose di cui al comma 1 non è ordinata se la cosa appartiene a persona estranea al reato, cui spetta la restituzione.

Per quanto concerne le cose di cui al comma 2, la confisca non è ordinata se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

È sempre ordinata la confisca delle cose che appartengono o sono possedute o gestite, direttamente o indirettamente, dalle associazioni criminali, anche oltre i limiti di cui al comma 1, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Le disposizioni che precedono si applicano alle cose risultanti dalla trasformazione, conversione o confusione delle cose suscettibili di confisca, nonché agli incassi o ad altri vantaggi che ne derivino.

Quando non è possibile procedere alla confisca delle cose indicate nei commi precedenti, il giudice dispone la confisca di denaro contante, beni o risorse economiche di valore equivalente, che risultino essere di proprietà o posseduti dal condannato, in maniera esclusiva o congiunta, direttamente o indirettamente, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Il giudice adotta misure cautelari, incluso il sequestro, al fine di prevenire la vendita, il trasferimento o disposizione del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibili oggetto di confisca, nonché provvedimenti che consentano di identificare, rintracciare e disporre il blocco preventivo del denaro contante, dei beni o delle risorse economiche possibili oggetto di confisca, fatti salvi i diritti dei terzi in buona fede.

Per «blocco preventivo» si intende:

- a) con riferimento ai beni, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo, gestione o accesso, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che ne consente l'uso, compresa la gestione di portafogli titoli;*
- b) con riferimento alle risorse economiche, il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione, inclusi la vendita, la locazione o la costituzione di qualsiasi altro diritto reale o di garanzia, al fine di ottenere in qualsiasi modo beni o servizi.*

Salvo diversa previsione di legge, le cose confiscate sono acquisite al patrimonio della Santa Sede.»

Articolo 9

(Tutela dei terzi in buona fede)

Al libro I, “Dei reati e delle pene in generale”, titolo II, “Delle pene”, del codice penale, dopo l’articolo 36 è aggiunto l’articolo 36 *bis* del seguente tenore:

«Nell’ordinare la confisca dei beni il giudice dichiara la nullità dei contratti e degli atti di disposizione aventi ad oggetto i beni confiscati quando risulta che i terzi erano a conoscenza o avrebbero dovuto conoscere che i beni oggetto del contratto o dell’atto di disposizione rientrano tra quelli di cui all’articolo 36, commi 1, 2, 5 e 6.

L’azione di nullità è promossa dal promotore di giustizia ed al relativo giudizio si applicano le norme concernenti l’azione civile nel processo penale.

I terzi in buona fede, che hanno diritto alla restituzione di beni sottoposti a sequestro o ad altra misura cautelare, possono intervenire nel giudizio e chiederne la restituzione.

I terzi in buona fede, che hanno diritto alla restituzione di beni confiscati, possono promuovere un giudizio civile per l'accertamento del loro diritto e la conseguente restituzione dei beni ovvero, in difetto, per il risarcimento del danno.»

Articolo 10

(Divulgazione di notizie e documenti)

Al libro II “Dei delitti in ispecie”, titolo I “Dei delitti contro la sicurezza dello Stato”, capo I “Dei delitti contro la Patria” del codice penale, dopo l’articolo 116 è aggiunto l’articolo 116 bis del seguente tenore:

«Chiunque si procura illegittimamente o rivela notizie o documenti di cui è vietata la divulgazione, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni o con la multa da euro mille ad euro cinquemila.

Se la condotta ha avuto ad oggetto notizie o documenti concernenti gli interessi fondamentali o i rapporti diplomatici della Santa Sede o dello Stato, si applica la pena della reclusione da quattro a otto anni.

Se il fatto di cui al comma precedente è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione da sei mesi a due anni.»

Articolo 11

(Riduzione o mantenimento in schiavitù)

Il testo dell’articolo 145 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni.

Ai fini del presente articolo, la riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittando di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.»

Articolo 12

(Sequestro di persona)

Il testo dell’articolo 146 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Chiunque priva alcuno della libertà personale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa sino a diecimila euro.

Se il colpevole sequestra una persona o in qualunque modo la detiene e minaccia di ucciderla, di ferirla o di continuare a detenerla al fine di costringere un terzo a compiere un qualsivoglia atto o ad astenersene in quanto condizione esplicita o implicita della sua liberazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro cinquemila a euro quindicimila.

Se il delitto è commesso contro un ascendente, un discendente o il coniuge, contro un pubblico ufficiale a causa dell'esercizio delle sue funzioni, ovvero se dal fatto derivi un grave danno alla persona, alla salute o ai beni dell'offeso, ovvero se il delitto è commesso a fine di lucro, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e con la multa non inferiore a euro quindicimila.

Se il delitto è commesso in danno di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La pena è diminuita da un sesto alla metà se il colpevole rilascia spontaneamente in libertà la persona prima di ogni atto di procedimento, senza aver conseguito alcun vantaggio e senza averle cagionato danni all'incolumità fisica.»

Articolo 13 (Peculato)

Il testo dell'articolo 168 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sottrae, si appropria indebitamente o usa in modo illecito, a vantaggio proprio o di altri, qualsiasi bene, fondo o valore pubblico o privato o qualsiasi altra cosa di valore che sia stata a lui affidata a causa delle sue funzioni, è punito con la reclusione da tre a cinque anni, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.

Se il danno è lieve o interamente risarcito prima dell'inizio del giudizio, la interdizione dai pubblici uffici è temporanea e la reclusione è da uno a tre anni.»

Articolo 14 (Concussione per costrizione)

Il testo dell'articolo 169, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ovvero compiendo o astenendosi dal compiere un atto del suo ufficio in violazione delle leggi, costringe taluno a dare o promettere un indebito vantaggio per sé o per altri, è punito con la reclusione da quattro a sette anni, con la interdizione perpetua dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro ventimila.»

Articolo 15 (Concussione per induzione)

1. Il testo dell'articolo 170, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, ovvero compiendo o astenendosi dal compiere un atto del suo ufficio in violazione delle leggi, induce taluno a dare o promettere un indebito vantaggio per sé o per altri, è punito con la reclusione da uno a quattro anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro quindicimila.»

2. Il testo dell'articolo 170, comma 2, del codice penale è sostituito dal seguente:

«La reclusione è da sei mesi a tre anni, se il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, riceva ciò che non è dovuto, giovandosi soltanto dell'errore altrui.»

Articolo 16

(Corruzione impropria)

Il testo dell'articolo 171 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sollecita od accetta, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri o che ne accetta l'offerta o la promessa, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, è punito con la pena della reclusione da due a cinque anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.»

Articolo 17

(Corruzione propria)

Il testo dell'articolo 172, comma 1, del codice penale è sostituito dal seguente:

«Il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che sollecita od accetta, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri, o che ne accetta l'offerta o la promessa, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, è punito con la reclusione da tre a sei anni, con la interdizione temporanea dai pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro diecimila.»

Articolo 18

(Pene per il corruttore e per l'istigatore)

Il testo dell'articolo 173 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Alle stesse pene previste negli articoli 171 e 172 soggiace anche chiunque promette, offre, procura o concede, direttamente o indirettamente, ad un pubblico ufficiale, ad un pubblico ufficiale straniero o al funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, qualsiasi vantaggio indebito per sé o per altri, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio, per omettere o ritardare o per aver omissso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio.

Se il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica non ha commesso il delitto, chi l'ha istigato soggiace alle pene stabilite nel presente articolo ridotte della metà.»

Articolo 19

(Abuso d'ufficio)

1. Il testo dell'articolo 175 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, compie o si astiene dal compiere un atto in violazione delle leggi, al fine di ottenere un indebito vantaggio per sé o per altri, o arrecare ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, con la interdizione temporanea dei pubblici uffici e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.

Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica, che, nell'esercizio delle sue funzioni, eccita alcuno a trasgredire alle leggi o ai provvedimenti dell'autorità.»

Articolo 20

(Traffico di influenze)

Il testo dell'articolo 204 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, il pubblico ufficiale, il pubblico ufficiale straniero o il funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica o ogni altra persona che solleciti o accetti, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio per sé o per altri al fine di abusare della sua influenza reale o supposta per ottenere un indebito vantaggio da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato o della Santa Sede o, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro cinquemila.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, alla stessa pena soggiace anche chiunque promette, offre o concede ad un pubblico ufficiale o ad ogni altra persona, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio affinché detto ufficiale o detta persona abusi della sua influenza, reale o supposta, al fine di ottenere da un'amministrazione o da un'autorità pubblica dello Stato o della Santa Sede un indebito vantaggio per sé o per altri.

Se il colpevole è un pubblico ufficiale, alle dette pene è aggiunta in ogni caso l'interdizione temporanea dai pubblici uffici.»

Articolo 21

(Definizione di pubblico ufficiale)

Il testo dell'articolo 207 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Agli effetti della legge penale si intende:

a) «pubblico ufficiale»:

- i. qualsiasi persona titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario nello Stato, sia esso nominativo o elettivo, a titolo permanente o temporaneo, remunerato o gratuito, qualunque sia il suo livello gerarchico;*
- ii. qualsiasi persona che eserciti una pubblica funzione, anche per un organismo pubblico od una pubblica impresa, o che fornisca un pubblico servizio.*

- b) *«pubblico ufficiale straniero»: qualsiasi persona che, ai sensi della legislazione di uno Stato estero, sia titolare di un mandato legislativo, amministrativo o giudiziario per quello Stato, sia esso nominativo o elettivo, nonché qualsiasi persona investita di una pubblica funzione per uno Stato estero, per un pubblico organismo o per una pubblica impresa di uno Stato estero;*
- c) *«funzionario di un'organizzazione internazionale pubblica»: un funzionario internazionale e ogni altra persona autorizzata da tale organizzazione ad agire in suo nome.»*

Articolo 22

(Frode processuale)

Al libro II “Dei delitti in ispecie”, titolo IV “Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia”, capo IV “Della falsità in giudizio” del codice penale è aggiunto l'articolo 217 *bis* del seguente tenore:

«Le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a chiunque, nel corso di un giudizio, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nell'esecuzione di una perizia, altera artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a chiunque dichiara o attesta falsamente qualcosa in certificati o atti destinati a essere prodotti dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di trarre in inganno il giudice nella valutazione delle prove.»

Articolo 23

(Induzione alla falsità in giudizio)

Al libro II “Dei delitti in ispecie”, titolo IV “Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia”, capo IV “Della falsità in giudizio” del codice penale è aggiunto l'articolo 221 *bis* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena prevista per i delitti di cui al presente capo soggiace anche chi, mediante la promessa di qualsivoglia vantaggio, induce taluno a commettere i delitti di cui al presente capo.

Quando l'induzione è commessa mediante il ricorso alla forza fisica, a minacce o ad intimidazioni, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.

Nel caso in cui il reato indotto non è commesso, la pena per l'induzione è ridotta da un terzo alla metà.»

Articolo 24

(Intralcio alla giustizia)

Al libro II “Dei delitti in ispecie”, titolo IV “Dei delitti contro l'amministrazione della Giustizia”, capo IV “Della falsità in giudizio” del codice penale è aggiunto l'articolo 221 *ter* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque usa la forza fisica, minacce o intimidazioni in danno di un pubblico ufficiale investito di funzioni giurisdizionali o di polizia, al fine di interferire nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.

Nel caso in cui l'interferenza non avvenga, la pena è ridotta da un terzo alla metà.»

Articolo 25

(Associazione criminale)

Il testo dell'articolo 248 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Quando più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, ovvero allo scopo di conseguire vantaggi ingiusti avvalendosi della forza di intimidazione del vincolo associativo, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano o dirigono l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare intenzionalmente all'associazione o di partecipare attivamente alle attività delittuose o ad altre attività dell'associazione, con la consapevolezza che tale partecipazione contribuisce al raggiungimento degli scopi delittuosi, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Se l'associazione è diretta a commettere più delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni nei casi previsti dal primo comma e da tre a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

Alle stesse pene previste dal comma 2 soggiace anche chi organizza, dirige, facilita, incoraggia, favorisce o consiglia la commissione di un delitto che coinvolge l'associazione.

L'associazione per commettere un solo delitto punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni è punita, nel caso in cui il delitto non sia tentato, con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni. In caso di delitto tentato o consumato si applica la pena per esso prevista, se superiore.

Se l'associazione è armata si applica la reclusione da cinque a quindici anni. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento dei fini dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in un luogo di deposito.

La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.»

Articolo 26

(Frode negli appalti pubblici)

1. All'articolo 299, primo comma, del codice penale, le parole *“con la reclusione da tre a dodici mesi e con la multa oltre le lire cento”* sono sostituite dalle seguenti: *“con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore ad euro diecimila”*.
2. All'articolo 299, secondo comma, del codice penale, le parole *“la reclusione è da uno a cinque anni e la multa non inferiore alle lire cinquecento”* sono sostituite dalle seguenti: *“la reclusione è da tre a sette anni e con la multa non inferiore ad euro ventimila”*.

Articolo 27

(Circonvenzione di persone incapaci)

Il testo dell'articolo 415 del codice penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Chiunque, per procurare a sé o ad altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della inesperienza di un minore, ovvero abusando dello stato d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto che importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro mille a euro diecimila.»

Articolo 28

(Corruzione nel settore privato)

Al libro II “Dei delitti in ispecie”, titolo X “Dei delitti contro la proprietà”, capo IV “Delle appropriazioni indebite” del codice penale è aggiunto l'articolo 419 *bis* del seguente tenore:

«Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, chiunque, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, svolga funzioni direttive per conto di una persona giuridica privata o ne sia alle dipendenze, e che, a qualsiasi titolo, solleciti od accetti, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per sé o per altri, al fine di compiere un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con una multa non inferiore ad euro cinquemila.

Salvo che il fatto costituisca un reato più grave, alla stessa pena soggiace anche chiunque, nell'ambito di attività economiche, finanziarie o commerciali, promette, offre o concede, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, un indebito vantaggio, per sé o per altri, ad una persona che svolga funzioni direttive per conto di una persona giuridica privata o ne sia alle dipendenze, al fine di compiere un atto del suo ufficio.

Quando i fatti previsti nei commi precedenti sono commessi per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»

Articolo 29

(Ricettazione)

All'articolo 421 del codice penale, le parole “fuori del caso preveduto nell'articolo 225” sono sostituite dalle seguenti: “fuori dei casi preveduti negli articoli 225 e 421 *bis*”.

Articolo 30

(Riciclaggio e auto-riciclaggio)

All'articolo 421 *bis* del codice penale è aggiunto il seguente comma 1 *bis*:

«1 bis. Agli effetti del presente articolo per «reato presupposto» si intende ogni fattispecie di reato punita dalla legge penale, nel minimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore a sei mesi, o nel massimo, con la reclusione o l'arresto pari o superiore ad un anno.»

Articolo 31

(Abolizione dell'ergastolo)

1. In tutti i delitti per i quali la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, essa è sostituita con la pena della reclusione da trenta a trentacinque anni.

2. Ogni volta che la legge dispone qualche effetto in relazione alla pena dell'ergastolo, gli stessi effetti sono da intendersi riferiti alla pena indicata al comma 1.

TITOLO II

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Articolo 32

(Sequestro di polizia giudiziaria)

Il testo dell'articolo 166, comma 1, del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

«Gli ufficiali di polizia giudiziaria sequestrano le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, quelle che ne sono il prodotto, il profitto o il prezzo e tutto ciò che possa essere utile all'accertamento della verità.»

Articolo 33

(Protezione dei testimoni e delle vittime)

Al libro II "Dell'istruzione", titolo II "Dell'istruzione formale", capo VI "Dei testimoni" del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo 256 *bis* del seguente tenore:

«Qualora sussista un concreto ed attuale pericolo per l'incolumità personale di una persona indicata come testimone o offesa dal reato, nonché di un loro prossimo congiunto, il tribunale, su istanza dell'interessato o del suo rappresentante legale e sentito il parere del promotore di giustizia, adotta i provvedimenti opportuni per garantirne la protezione.»

Articolo 34

(Mandato di cattura)

All'articolo 313, del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, un nuovo numero del seguente tenore: "9°- *in ogni altro caso previsto dalla legge.*"

Articolo 35

(Giusto processo e presunzione di innocenza)

Al libro III "Del giudizio", prima del titolo I "Degli atti preliminari" del codice di procedura penale è aggiunto l'articolo 350 *bis* del seguente tenore:

«Ogni imputato ha diritto ad un giudizio da svolgersi secondo le norme del presente codice ed entro un termine ragionevole, tenuto conto della complessità del caso, nonché degli accertamenti da compiere e delle prove da acquisire.

Ogni imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.»

Articolo 36

(Cose sottoposte a sequestro)

Il testo dell'articolo 612, comma 1, del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Le cose indicate nell'articolo 166 sono mantenute sotto il sequestro fino a che il procedimento lo richieda; esaurito il procedimento, quando non siano soggette alla confisca, sono restituite a chi ne abbia diritto.»

Articolo 37
(Cooperazione giudiziaria)

Il testo dell'articolo 635, del codice di procedura penale, è integralmente sostituito dal seguente:

«Per quanto concerne le rogatorie, l'extradizione, gli effetti di condanne pronunciate all'estero, e altri rapporti relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, con le autorità di altri Stati, si osservano le convenzioni internazionali ratificate, gli usi internazionali e le leggi; a quanto non sia per tal modo preveduto si applicano le seguenti disposizioni».

Articolo 38
(Assistenza giudiziaria)

Il testo dell'articolo 636 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Agli Stati richiedenti è assicurata la più ampia assistenza giudiziaria per qualsiasi inchiesta o procedimento penale, nei modi e nei limiti previsti dall'ordinamento.

L'assistenza giudiziaria può essere concessa per i seguenti motivi:

- a) acquisire prove o dichiarazioni di persone;*
- b) notificare documenti di natura giudiziaria;*
- c) eseguire perquisizioni e sequestri, nonché sequestri conservativi;*
- d) esaminare oggetti e luoghi;*
- e) fornire informazioni, prove documentali e perizie tecniche;*
- f) fornire originali o copie conformi o estratti dei relativi documenti e verbali, compresi i verbali di autorità pubbliche, bancari, finanziari, societari o aziendali;*
- g) identificare o rintracciare proventi di reato, proprietà, strumenti o altro, ai fini probatori o di confisca;*
- h) agevolare la comparsa volontaria di persone nello Stato richiedente;*
- i) ogni altro tipo di assistenza prevista dall'ordinamento.*

Nei limiti stabiliti dall'ordinamento, le competenti autorità dello Stato possono, senza una precedente richiesta, trasmettere per via diplomatica informazioni in materia penale all'autorità competente di uno Stato estero qualora ritengano che dette informazioni possono essere utili all'autorità ad intraprendere o a concludere con successo inchieste o procedimenti penali o possano giustificare una richiesta di assistenza giudiziaria formulata dallo Stato estero.

Allo Stato richiedente sono fornite le copie di atti pubblici, documenti o informazioni, che secondo la legge sono a disposizione del pubblico in generale.

Qualora si tratti di atti, documenti o informazioni, che non sono a disposizione del pubblico in generale, esse possono, discrezionalmente e nei limiti previsti dalle leggi vigenti, essere fornite allo Stato richiedente in copia, in tutto, in parte o per estratto, e alle condizioni ritenute necessarie.

Qualora uno Stato estero richieda la presenza di una persona che si trovi in stato detentivo o che stia scontando una condanna nel territorio dello Stato e la richiesta sia formulata per motivi di identificazione, testimonianza o per fornire assistenza nell'acquisizione di prove necessarie ad indagini, azioni penali o procedimenti penali per fatti previsti come reato dalla legge vaticana, la persona può essere trasferita quando:

- a) concede liberamente il proprio consenso informato;*

b) le autorità competenti di entrambi gli Stati sono d'accordo, in base alle condizioni che ritengano appropriate.

Ai fini del comma precedente:

a) lo Stato estero presso il quale viene trasferita la persona deve mantenere la persona trasferita in stato di custodia, salvo diversamente richiesto o autorizzato dallo Stato;

b) lo Stato estero, presso il quale viene trasferita la persona, deve riconsegnare la persona alla custodia dello Stato senza indugio, così come concordato;

c) lo Stato estero non deve esigere dallo Stato di avviare la procedura di estradizione per la riconsegna della persona in questione;

d) la persona trasferita ha diritto al conteggio della parte di pena espiata per il tempo trascorso in stato di custodia nello Stato estero.

La concessione dell'assistenza giudiziaria può essere decisa a condizione che lo Stato richiedente si impegni a non trasmettere o utilizzare le informazioni o le prove richieste per indagini, azioni penali o procedimenti giudiziari diversi da quelli indicati nella richiesta, senza il consenso preventivo della competente autorità dello Stato, salvo che la rivelazione sia finalizzata a discolorare un accusato.»

Articolo 39

(Modalità ed esecuzione della richiesta)

Il testo dell'articolo 637 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Le richieste di assistenza giudiziaria sono trasmesse per via diplomatica attraverso la Segreteria di Stato e devono essere formulate per iscritto, con modalità tali da permettere di accertarne l'autenticità.

La richiesta di assistenza giudiziaria deve contenere:

a) l'autorità che formula la richiesta;

b) l'oggetto e la natura delle indagini, dell'azione penale o del procedimento giudiziario cui la richiesta si riferisce e il nome e le funzioni dell'autorità che conduce tali indagini, l'azione penale o il procedimento giudiziario;

c) una breve esposizione dei fatti rilevanti, tranne che nelle richieste che hanno come scopo la notifica di atti giudiziari;

d) una descrizione del tipo di assistenza richiesta e specificazioni di eventuali particolari procedure che lo Stato richiedente desidera siano seguite;

e) laddove possibile, l'identità delle persone coinvolte, il luogo in cui si trovano e la loro nazionalità;

f) lo scopo per cui si richiedono le prove, le informazioni o le azioni.

La richiesta è ordinariamente promossa dal promotore di giustizia ed eseguita dal tribunale, su delega della Segreteria di Stato.

Quando risulti necessario o ciò possa agevolare l'esecuzione della richiesta, possono essere domandate informazioni supplementari allo Stato richiedente.»

Articolo 40

(Rifiuto o differimento)

Il testo dell'articolo 638 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«L'assistenza giudiziaria può essere rifiutata se:

- a) la richiesta non è formulata conformemente alle disposizioni dell'articolo 8;
- b) si valuta che l'esecuzione della richiesta possa recare pregiudizio alla propria sovranità, sicurezza, ordine pubblico o altri interessi fondamentali dello Stato o della Santa Sede;
- c) i fatti per i quali si procede nello Stato richiedente non sono previsti come reato dalla legge vaticana;
- d) dall'esecuzione della richiesta possa derivare pregiudizio alle indagini o a procedimenti penali pendenti nello Stato.

Il rifiuto di prestare assistenza giudiziaria deve essere motivato.

Nei casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali ratificate, non potrà essere invocato il segreto bancario per respingere una domanda di assistenza giudiziaria.

L'assistenza giudiziaria può essere differita qualora interferisca con un'indagine, azione penale o procedimento giudiziario in corso.»

Articolo 41

(Confisca e sequestro)

Il testo dell'articolo 639 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«La richiesta di assistenza giudiziaria può altresì avere ad oggetto:

- a) la confisca o l'esecuzione di un provvedimento di confisca sui beni indicati all'articolo 36 del codice penale;
- b) l'identificazione o il sequestro dei beni di cui all'articolo 36 del codice penale ai fini di un'eventuale confisca;
- c) un ordine di esibizione o il sequestro di documenti bancari, finanziari o commerciali.

Oltre alle informazioni di cui all'articolo 637, le richieste di assistenza giudiziaria di cui al comma 1 dovranno altresì:

- a) descrivere i beni da confiscare ed esporre i fatti sui quali la richiesta è fondata così da permettere allo Stato richiesto la pronuncia di una decisione di confisca secondo la legge;
- b) nel caso di richiesta di esecuzione di un provvedimento di confisca, trasmettere una copia autentica del provvedimento, nonché esporre i fatti e dare le informazioni occorrenti per la sua esecuzione;
- c) nel caso di richiesta ai sensi del comma 1, lettera b), esporre i fatti e le ragioni a fondamento della richiesta, nonché indicare dettagliatamente le azioni richieste.

Laddove ne ricorrano le condizioni, il tribunale adotta i provvedimenti, anche cautelari, occorrenti per l'esecuzione della richiesta.

I beni confiscati ai sensi del presente articolo sono acquisiti al patrimonio della Santa Sede. Tuttavia, su istanza dello Stato richiedente, il tribunale può disporre la restituzione, in tutto o in parte, dei beni confiscati, al fine di risarcire le vittime del reato o restituire detti beni ai loro legittimi proprietari.»

Articolo 42

(Spese di esecuzione)

Al libro IV “Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali”, titolo V “Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere”, capo II “Delle rogatorie” del codice di procedura penale è aggiunto l’articolo 639 *bis* del seguente tenore:

«Le spese ordinarie di esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria sono a carico dello Stato, salvo diverso accordo con lo Stato richiedente. Se, per soddisfare la richiesta, è necessario sostenere spese considerevoli o straordinarie, si procederà d’intesa con lo Stato richiedente.»

Articolo 43

(Detenzione provvisoria)

Il testo dell’articolo 643 del codice di procedura penale è integralmente sostituito dal seguente:

«Al fine di assicurare la presenza nel territorio dello Stato del presunto autore di un reato commesso all’estero, per il tempo occorrente per il procedimento, può essere spedito mandato di cattura nei modi e nei limiti stabiliti dall’ordinamento.

Su domanda o offerta di estradizione si può procedere all’arresto provvisorio dello straniero, al fine di assicurarne la presenza al relativo procedimento, a norma dell’articolo 9, comma 4, del codice penale.

Laddove previsto dalle convenzioni internazionali ratificate, l’applicazione delle misure previste dal presente articolo sono comunicate senza indugio:

- a) allo Stato richiedente l’extradizione;*
- b) allo Stato nel cui territorio il reato è stato commesso;*
- c) allo Stato o all’organizzazione internazionale intergovernativa nei cui confronti il reato è stato commesso;*
- d) allo Stato in cui la persona fisica o giuridica che ha subito il delitto ha la cittadinanza o la sede o, se apolide, allo Stato in cui ha la residenza abituale;*
- e) allo Stato di cui il presunto autore del reato è cittadino oppure, se questi è apolide, allo Stato in cui ha la residenza abituale;*
- f) a tutti gli altri Stati eventualmente interessati.»*

Articolo 44

(Diritti dello straniero o apolide)

Al libro IV “Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali”, titolo V “Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere”, capo III “Della estradizione” del codice di procedura penale è aggiunto l’articolo 644 *bis* del seguente tenore:

«Lo straniero o apolide detenuto in applicazione di una misura cautelare limitativa della libertà personale a norma dell’articolo 643 ha il diritto di:

- a) comunicare senza ritardo con il più vicino rappresentante qualificato dello Stato di cui è cittadino, o dello Stato che è altresì abilitato a stabilire tale comunicazione oppure, se si tratta di un apolide, dello Stato nel cui territorio ha la residenza abituale;*
- b) ricevere la visita di un rappresentante di tale Stato;*
- c) essere informato dei diritti di cui alle lettere a) e b).»*

Articolo 45

(Limite alla estradizione)

Al libro IV “Della esecuzione e di alcuni procedimenti speciali”, titolo V “Dei rapporti giurisdizionali tra le autorità italiane e le straniere”, capo III “Della estradizione” del codice di procedura penale è aggiunto l’articolo 650 *bis* del seguente tenore:

«La persona estradata non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o misura di sicurezza, né assoggettata ad altra misura restrittiva della libertà personale, per un fatto anteriore alla consegna diverso da quello per il quale l'extradizione è stata concessa, salvo che vi sia l'espresso consenso dello Stato estero o che l'estradata, avendone avuta la possibilità, non abbia lasciato il territorio dello Stato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero che, dopo averlo lasciato, vi abbia fatto volontariamente ritorno.»

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 46

(Estradizione)

Nessuno dei reati di cui alla presente legge può essere considerato come un reato fiscale o come un reato politico o connesso ad un reato politico o ispirato da motivi politici, al fine di negare l’extradizione o l’assistenza giudiziaria.

Articolo 47

(Abrogazioni)

Dal momento dell’entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 7, 12 e 33 del codice penale; l’articolo 27 del Decreto del 15 settembre 1951, n. LXVII, concernente la navigazione marittima sotto la bandiera dello Stato della Città del Vaticano; e l’articolo 1, n. 5, della Legge del 30 dicembre 2010, N. CXXVII, *concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo*, e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 48

(Entrata in vigore)

La presente legge entra in vigore il 1 settembre 2013.

Il testo della presente legge è stato sottoposto alla considerazione del Sommo Pontefice il 1 luglio 2013.

L'originale della legge medesima, munito del sigillo dello Stato, sarà depositato nell'Archivio delle leggi dello Stato della Città del Vaticano ed il testo corrispondente sarà pubblicato, oltre che nel Supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, mediante affissione nel cortile di San Damaso, alla porta degli uffici del Governatorato e negli uffici postali dello Stato, mandandosi a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Città del Vaticano, ____ duemila tredici

GIUSEPPE Card. BERTELLO
Presidente

Visto
Il Segretario Generale